

## VERBALE DI ASSEMBLEA

### ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANOMIS EVENTI" ETS

In Viterbo il 1 Marzo 2024 in Via G. Saragat, 8, alle ore 19:00, si sono riuniti i soci dell'Associazione Culturale "Anomis Eventi Ente del Terzo Settore", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento statuto ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Assume la presidenza a norma di statuto il presidente Sig. Andrea Sorrenti il quale chiama la Sig.ra Simona Ricci a svolgere i compiti di segretaria.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato alla necessità di adeguare lo statuto nonché le modifiche apportate allo stesso.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti approva lo statuto allegato al presente verbale.

Alle ore 20:30 la seduta viene sciolta di qui il seguente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

| Presenze soci Associazione: | PRESENTE | ASSENTE |
|-----------------------------|----------|---------|
| 1) TREDDENTI JACOPO         | X        |         |
| 2) PICIOLLO PARENTI EDOARDO |          | X       |
| 3) BACHINI MATTEO           | X        |         |
| 4) MICKANIUCK ALESSIO       | X        |         |
| 5) BERNARDINI GIORGIA       | X        |         |
| 6) MEI GIANMARCO            | X        |         |
| 7) SORRENTI ANDREA          | X        |         |
| 8) ADRIANI ISABELLA         |          | X       |
| 9) GULLO MATTEO             | X        |         |
| 10) RICCI SIMONA            | X        |         |
| 11) RICCI GIULIO            | X        |         |
| 12) ROSSI ELVISA            | X        |         |
| 13) RICCI MASSIMILIANO      |          | X       |
| 14) MANNOZZI PAOLA          | X        |         |
| 15) BRUSCHI STEFANIA        | X        |         |

Firmato digitalmente da: ANDREA SORRENTI  
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity  
Data: 18/06/2024 20:05:58

Il Presidente

Andrea Sorrenti

Il Segretario

Simona Ricci

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VITERBO

Registrato a Viterbo il

28 MAR 2024

pagato, con Mod. F 23, Euro

Al n:

520

Serie 3

D. 665 117/2017

ESENTE



Il Funzionario  
Luigi Martorini

\* firma su documento  
Direttore Provinciale



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANOMIS EVENTI"

**Art. 1)** E' costituita l'Associazione culturale denominata "ANOMIS EVENTI", nome che sarà integrato con "Anomis Eventi Ente del Terzo Settore" o, in breve, "Anomis Eventi ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

**Art. 2)** L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, delle Leggi Regionali di Attuazione, dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico e in attuazione delle regole dettate dall'art 148 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.).

**Art. 3)** L'Associazione ha sede in Viterbo (VT).

**Art. 4)** L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

**Art. 5)** L'Associazione opera e si occupa, sull'intero territorio nazionale, di ideare, organizzare e gestire eventi e/o manifestazioni culturali, sportive, spettacoli, mostre, fiere, concorsi, campi scuola, convegni, congressi, corsi di

formazione e più in generale ogni altro evento idoneo a promuovere e a diffondere la cultura;

**Art. 6)** L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- raccolta fondi;

Il Fondo Comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 7)** L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

**Art. 8)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

**Art. 9)** Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, che ne condividano gli scopi e le finalità (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) e che intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle stesse. Il numero dei soci è illimitato. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

**Art. 10)** L'ammissione di nuovi soci, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda scritta o verbale. Una volta ammessi, i nuovi soci, devono versare la propria quota di iscrizione annuale (di € 10) entro e non oltre 15 gg. dal momento della comunicazione scritta o verbale dell'ammissione. La quota annuale di iscrizione va versata entro il 31/3 di ogni anno. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea. La delibera della mancata ammissione a socio dovrà essere esaminata nel corso della prima assemblea dei soci convocata successivamente alla predetta delibera del

Direttivo. L'assemblea dei soci potrà deliberare l'ammissione del socio oppure la conferma della mancata ammissione. In caso di diniego all'ammissione il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne la motivazione al soggetto che ha presentato la richiesta.

**Art. 11)** La qualità di socio si perde:

- per recesso;
- per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti (15 gg. dalla scadenza annuale di cui all'art. 10);
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- per decesso;

**Art. 12)** L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- 
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
  - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
  - che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica scritta da far pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Anche il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

**Art. 13)** I soci hanno pari diritto e doveri. Sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo 10;
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia. L'accesso agli atti dovrà prima essere richiesto al Presidente del Consiglio Direttivo con il quale ne saranno concordate modalità, luogo, data e ora.

Art. 14) Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)

**art. 15)** L'Assemblea, organo sovrano, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci alla data prevista per la convocazione. Ciascun socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo ed eventualmente i membri del collegio dei revisori dei conti;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci;
- si esprime sulle elezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, ne ravvisino l'opportunità, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie trattate, dal collegio dei revisori dei conti (se nominato) o da almeno un quinto degli associati. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 gg dalla richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti dello stesso. La data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

La convocazione dovrà essere comunicata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza attraverso l'invio di una comunicazione scritta (posta elettronica, anche non certificata, fax, etc.).

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Laddove vi siano i presupposti è prevista la partecipazione dei soci utilizzando come modalità l'assemblea in videoconferenza. All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria possono partecipare anche soci dislocati in luoghi diversi dalla sede assembleare, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi diversi dalla sede audio e/o video collegati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 16)** Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni (in particolare riguardanti l'affiliazione di altre ovvero ad altre associazioni);

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece in Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio Direttivo e, se eletto, ai membri del Collegio dei Revisori, almeno otto giorni prima della riunione attraverso l'invio di una comunicazione a mezzo posta non raccomandata o fax o posta elettronica anche non certificata al recapito comunicato ed annotato nell'anagrafica dei soci aderenti. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e, se eletto, del Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo è possibile partecipare anche in luoghi diversi dalla sede della riunione, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- il Presidente del Consiglio Direttivo possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi diversi dalla sede audio e/o video collegati.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il consiglio Direttivo, nominato al momento della Costituzione dell'Associazione, è così composto:

- Andrea Sorrenti, Presidente
- Giulio Ricci, Vice Presidente
- Simona Ricci, Tesoriere
- Elvise Rossi, Consigliere

**Art. 17)** Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

**Art. 18)** Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**Art. 19)** Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**Art. 20)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

**Art. 21)** Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Comitato direttivo e alle assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

**Art. 22)** Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive anticipate in nome e per conto dell'Associazione, da uno dei membri del Direttivo ovvero da uno degli associati, previo:

- verbale del Direttivo per l'incarico;
- rendicontazione delle spese sostenute;
- emissione di ricevuta di prestazione occasionale ex art. 5 D.P.R. 633/72 e successive modifiche ovvero emissione di fattura.

**Art. 23)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella

attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

**Art. 24)** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

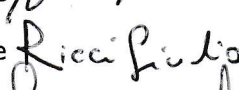
**Art. 25)** La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

**Art. 26)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto viene approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Viterbo, 1 marzo 2024

Seguono le firme dei soci fondatori:

- Andrea Sorrenti, Presidente 
- Giulio Ricci, Vice Presidente 
- Simona Ricci, Tesoriere 
- Elvise Rossi, Consigliere 